

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4955

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DANZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 2001

—————

Modifiche all’articolo 126, comma 7, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 126 del nuovo codice della strada, al comma 7, recita: «Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Alla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della patente e del fermo del veicolo per un periodo di due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo».

Appare evidente a prima vista, la contraddizione tra il primo ed il secondo periodo del suddetto comma 7: nel primo, infatti, si stabilisce una sanzione amministrativa elastica e discrezionale, nel senso che la sua determinazione va da un minimo ad un massimo ed è delegata all'autorità che rileva la violazione, così consentendo una valutazione delle circostanze soggettive ed oggettive (età dell'automobilista, giorni di ritardo nel rinnovo, impedimenti oggettivi, come una degenza ospedaliera, eccetera). Nel secondo periodo, invece, non sono previste alcuna elasticità e alcuna valutazione discrezionale, ma, paradossalmente, le pesantissime sanzioni accessorie colpiscono sia la fortuita dimenticanza di un giorno dell'automobilista anziano, sia il criminale insofferente ad ogni regola e che ha evitato di rinnovare la patente perché, ricercato, si è reso irripetibile.

E, a proposito della «pesantezza» delle sanzioni, il testo della legge evidenzia, ovviamente, i costi diretti senza quantificarli, cosa che non sarebbe possibile per la diversità delle situazioni soggettive, ma non quelli indiretti o indotti, come il costo del fermo

amministrativo che raggiunge tetti inimmaginabili.

In questi ultimi mesi, infatti, sono state pubblicate dalle riviste automobilistiche specializzate (*in primis* «Quattro ruote») numerose lettere di automobilisti, per la maggior parte anziani, che per ritardi di qualche giorno nel rinnovo della patente, per pura dimenticanza, sono stati costretti a pagare il minimo della prima sanzione amministrativa, oltre le spese, per un importo superiore alle 250.000 lire, nonché la somma di 1.000.000 (un milione) per il costo della sanzione amministrativa accessoria consistente nel fermo amministrativo del veicolo per due mesi pari ai diritti di deposito. E ciò, naturalmente, pur avendo ottenuto in qualche giorno il rinnovo della patente. Né la comprensione della benemerita polizia stradale ha potuto far nulla in presenza di una norma così rigida e non interpretabile.

È evidente che il legislatore dell'epoca non ha riflettuto abbastanza sulle conseguenze di sostanziale ingiustizia che avrebbero avuto le sanzioni amministrative così determinate. Né spiega questo accanimento la preoccupazione di non impoverire le casse dello Stato con l'evasione del bollo che il rinnovo della patente non avrebbe certamente permesso. E, comunque, se così fosse, ora il bollo non si paga più.

Naturalmente, la durata della patente ed il suo rinnovo rispondono a preoccupazioni ben più serie, come quella del controllo sulla reale capacità dell'automobilista di guidare un'automobile. E, ciò considerato, non è ipotizzabile pensare ad una validità senza limiti di tempo, pur se dovremmo interrogarci anche sulla serietà dei controlli in sede di rinnovo e tenere conto delle normative europee.

Comunque, alla luce delle suesposte, brevi considerazioni, sembra giusto e doveroso modificare il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 126 del codice della strada nel senso di stabilire, anche per le sanzioni amministrative accessorie, un minimo ed un massimo di entità applicativa, come previsto per la prima sanzione amministrativa; salvo, s'intende, che in sede di auspicabile approvazione del presente disegno di legge, i colleghi senatori non suggeriscano emendamenti

migliorativi e più integrali ai quali dichiariamo sin d'ora di non essere pregiudizialmente contrari.

È altrettanto giusto consentire che, in casi di non particolare gravità, la custodia dell'auto sottoposta al fermo amministrativo venga affidata allo stesso proprietario automobilista. La questione è già stata affrontata da alcuni prefetti che, in mancanza di una norma precisa, l'hanno risolta in modo non omogeneo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Alla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della patente e del fermo del veicolo per un periodo da dieci giorni a due mesi. In casi di non particolare gravità la custodia dell'auto può essere affidata al proprietario sanzionato.».